

# LA SCUOLA NAZIONALE

organo  
ufficiale  
della  
CISNAL  
SCUOLA

## Sepolto l'art. 3?

A due mesi di distanza il silenzio è d'obbligo in viale Trastevere

Il personale della scuola che in questi giorni si ritrova solo con se stesso a dover sperimentare a proprie spese le conseguenze negative di un compromesso politico sottoscritto a suo tempo dai sindacati scuola della « Triplice confederale » ed accettato « a scatola chiusa » dai sindacati autonomi, attende con ansia, interesse e preoccupazione di conoscere se il riordinamento dei propri ruoli sarà fatto e se, nella sostanza, esso sarà adeguato ai maggiori impegni professionali.

Infatti a due mesi (30 giugno 1975) dal termine entro il quale il governo dovrà emanare i provvedimenti delegati relativi alla rivalutazione della posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, secondo i criteri indicati nell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non si conoscono ancora gli intendimenti ministeriali. Uno strano silenzio regna negli ambienti interessati di viale Trastevere da dove dovrebbero giungere proposte o controproposte per l'inizio della trattativa. Altrettanto stranamente tacciono i sindacati scuola della CISL, UIL e CGIL che dimostrano di essere più sensibili e aperti alle vertenze delle altre categorie e ai problemi di politica generale, i quali sostanzialmente servono a distrarre l'opinione pubblica dalla grave crisi in cui versa l'Italia a tutti i livelli e in tutti i settori.

Se si riflette poi intorno alle non analogie che intercorrono tra l'azione sindacale adottata a suo tempo per l'assegno perequativo e quella che ha condotto giorni or sono all'accordo in materia di contingenza, assegni familiari e pensioni dei pubblici dipendenti, si deve ritenere che le aspettative e le ansie del personale della scuola andranno certamente deluse. Ci si potrebbe aspettare da un momento all'altro, da parte del governo, la richiesta al Parlamento della proroga dei termini per l'attuazione dell'art. 3 della legge di delega avanti citata.

Per sintetizzare: al tempo dell'assegno perequativo i dirigenti e i docenti della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, dopo anni di lotte e di lunga attesa erano certi che le emanande norme riguardanti il loro stato giuridico avrebbero contenuto con effetto immediato anche le misure di ordine economico connesse con la funzione. Non fu così. Nessuna contropartita economica fu prevista, se non per il 1977, per il fatto che a tutti gli adempimenti connessi con l'attività didattica si sarebbero aggiunti, come si sono aggiunti, quelli collegati alla gestione della scuola, raddoppiando quasi le prestazioni di lavoro.

La vertenza allora in atto nel settore del pubblico impiego riguardante in modo particolare i trattamenti accessori a carico del

bilancio statale (indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati), coinvolse anche la scuola e al personale fu attribuito, con decorrenza 1° settembre 1973, con otto mesi di ritardo rispetto agli altri dipendenti statali, un assegno annuo pensionabile che non aveva effetto sugli aumenti periodici di stipendio, né sulla tredicesima mensilità e né sullo straordinario; era però sostitutivo della indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. L'art. 3 della stessa legge che stabiliva le predette disposizioni finanziarie rinviava il riordinamento dei ruoli e la ristrutturazione delle carriere nei tempi e nei modi che tutti conoscono.

Mentre si stavano maturando i tempi per giungere finalmente alla definizione completa dello stato giuridico del personale docente e dirigente della scuola, e quando già i vari organismi sindacali avevano fatto pervenire al Ministro della P.I. le proposte in ordine alla rivalutazione del personale docente, direttivo e ispettivo e al riordinamento dei ruoli dello stesso personale, (quelle della CISNAL-Scuola sono riportate in altra parte del giornale), si impose, a causa dell'inarrestabile aumento del costo della vita, la vertenza sulla contingenza che ha fatto passare nel dimenticatoio del ministero e in quello dei sindacati CGIL,

CISL e UIL ogni questione riguardante l'attuazione del noto « articolo 3 ».

Con ciò non vogliamo minimizzare l'importanza di un fatto di grandissimo rilievo: tra i pubblici dipendenti, ma pretendiamo dal governo l'atto di onorare, nei tempi previsti, anche gli impegni particolari con i docenti e i dirigenti. I modestissimi miglioramenti economici concretizzati con l'accordo sulla contingenza e sugli assegni di famiglia (e sull'argomento riprenderemo il discorso sulle nostre ben conosciute ed originali tesi) non debbono e non possono essere barattati con l'accantonamento o con una soluzione inadeguata del riordinamento dei ruoli e della revisione delle carriere.

La CISNAL-Scuola che da tempo ha inviato al Ministro Malfatti un documento nel quale si riconsidera la nostra carriera atipica anche alla luce dell'accrescimento degli impegni scolastici, chiede che si dia immediata apertura ai lavori sull'art. 3 della legge delega, se non si vuole accreditare l'ipotesi, invero poco edificante, del rinvio o del baratto.

Se si tradissero ancora una volta le aspettative del personale della scuola, ciò equivarrebbe a scatenare a breve termine non solo durissime reazioni di protesta, ma anche atteggiamenti di passività e di assenteismo che farebbero venir meno ogni forma di collaborazione ed ogni proposito di riforma e di rinnovamento delle istituzioni scolastiche.

Ezio Lozzi

## CONCORSO MAGISTRALE

10 maggio 1975: scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli valutabili; 20 giugno 1975: affissione all'albo del Provveditorato agli Studi dell'elenco degli edifici coi relativi indirizzi che saranno sede della prova scritta e comunicazioni dell'elenco medesimo ai direttori didattici della provincia e ai Provveditori agli studi delle altre province. Ciò significa che i candidati non riceveranno — come nel passato — la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale venivano convocati per la partecipazione alla prova scritta; 15 settembre 1975: data della prova scritta; entro il 10 dicembre 1975: termine per la revisione della prova scritta; 1976 (da gennaio fino alla prima metà di maggio): svolgimento e prova finale dei corsi quadrimestrali (novità introdotta dai decreti delegati); entro il 15 luglio 1976: deposito delle graduatorie da parte delle Commissioni esaminatrici del concorso (dopo lo svolgimento della prova orale e la valutazione dei titoli); entro il 30 luglio 1976: decisione degli eventuali reclami e approvazione delle graduatorie da parte dei Provveditori agli studi; 1 ottobre 1976: nomina dei vincitori del concorso.

**COLLEGHI,** la lotta per una vostra posizione moralmente ed economicamente più dignitosa si fa sempre più dura;

**GENITORI,** la esperienza che, attraverso gli organi collegiali, acquistate nella gestione della scuola. vi dirà in quale baratro la scuola si trovi;

**STUDENTI,** la vostra scuola, non è più luogo di meditato lavoro. È diventata piazza di uomini e di violenze.

**Contribuite a Potenziare la nostra presenza**

Sottoscrivete per questo foglio. Sottoscrivete per « LA SCUOLA NAZIONALE », E' la vostra voce.

(Versamenti presso le segreterie provinciali e comunali dei Sindacati Scuola della CISNAL o direttamente sul c/c postale 1/70895 intestato a Federazione Nazionale CISNAL-Scuola, Via Principe Amedeo n. 42, Roma).

Prime sottoscrizioni:

Prof. Giovanna BASSINI - Milano	L. 30.000
Prof. Lorenzo PENATI - Milano	L. 30.000
Prof. Primo SIENA - Verona	L. 20.000
Prof. Francesca MARINO - Roma	L. 10.000
Prof. Vincenzo VERRI - Venezia	L. 10.000

## DISCORSO ai CATTOLICI

Ho letto con grande interesse su « Il Secolo d'Italia » l'acuto articolo di Gaetano Catalano dal titolo:

« Revisione del Concordato — Chiesa e Politica di Partito — Il destino dell'art. 43 che fa divieto agli « ecclesiastici e religiosi » di iscriversi e militare in favore di « qualsiasi partito politico », » segnatamente per quanto attiene l'angolazione del « ventennio » proteso a soluzioni di pluralismo politico e sindacale: se si pensò di inserire nel Concordato quella norma, ciò fu nella previsione (tutt'altro che assurda nel 1929) della evoluzione del regime verso soluzioni di pluralismo partitico e sindacale.

Orbene, dal superiore articolo di Catalano ho tratto ispirazione a sviluppare analoghe considerazioni sul piano sindacale in generale e su quello sindacale-scolastico in particolare, rivolgendomi agli ecclesiastici e religiosi e ai cattolici anche simpatizzanti e iscritti alla CISL perché, divenuti maturi, decidano per proprio conto di andare in libera uscita per rinforzare le file della CISNAL al fine di contrastare l'innaturale ed esiziale regresso alla fittizia unità sindacale di cui alla triste memoria dell'immediato dopoguerra sotto l'insegna della CGIL.

A tal uopo gioverà ricordare loro, come chiarissimamente ha ricordato Gianni Roberti in occasione del venticinquennale della CISNAL, la originaria ispirazione del sindacalismo cattolico alla dottrina sociale cristiana, anche nei suoi sviluppi corporativi della « Rerum Novarum » e della « Quadragesimo anno »; la sempre attuale polemica con le formazioni marxiste che non hanno mai cessato di tentare di impossessarsi con la violenza del mondo del lavoro; i due capisaldi della CISNAL costituiti dal principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa ed alla compartecipazione agli utili della medesima e quello della libertà dell'organizzazione politica; la originalità della dottrina sindacale della CISNAL che, ispirandosi ai principi del sindacalismo corrodiano ed alla nuova geniale concezione della partecipazione aziendale, che in Italia aveva avuto la sua prima tormentata sperimentazione, costituiti, sin dal suo sorgere, una bandiera di libertà per i lavoratori italiani, immune, come è sempre stata, da ogni soggezione ed influenza politica ed eco-

Giuseppe Riviera

(continua a pag. 6)

# Scuole italiane all'estero

Scuole materne. Corsi abilitanti.  
Personale non di ruolo

Una delegazione sindacati scuola CISNAL è stata ricevuta da Luigi Granelli, sottosegretario democristiano agli Affari esteri.

Per la CISNAL-Scuola hanno partecipato alla riunione De Bella, Ciannaruci, Lozzi e Roncati.

Presenti i più immediati collaboratori del sottosegretario, tra i quali: il direttore generale agli affari culturali ed il direttore generale all'emigrazione.

Sono stati prospettati discorsi di problemi più qualificanti ed urgenti della scuola italiana all'estero e del personale docente e non docente che vi opera.

Tra i problemi trattati:

a) la necessità che sia mutato l'indirizzo della politica scolastica italiana all'estero per sostituirla, all'integrazione a tutti i costi, la salvaguardia — nella collaborazione con i popoli ospitanti dell'italianità dei nostri emigrati: svolgere, cioè, all'estero e a favore delle minoranze italiane almeno la stessa politica di salvaguardia che il Governo italiano attua in Italia a favore delle minoranze etniche delle regioni a statuto speciale;

b) la non più differibile istituzione di scuole materne per i figli dei nostri emigrati;

c) la definitiva sistemazione normativa e retributiva (da agganciare allo status del personale operante d'Italia) del personale non di ruolo docente e non docente in servizio nelle scuole italiane e negli istituti italiani di cultura all'estero.

Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso della riunione, al contenuto del disegno di legge numero 2800 attualmente in esame, in sede legislativa, presso commissioni riunite (Affari esteri e istruzione) della Camera dei deputati.

Come è noto, con tale disegno di legge si vuole dare un primo avvio normativo per la sistemazione del personale non di ruolo docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

I sindacalisti della CISNAL-Scuola, pur riconoscendo l'opportunità di una tale iniziativa, hanno sottolineato che non è più procrastinabile il problema retributivo di tale personale. Infatti, l'art. 10 del disegno di legge conferma, per le retribuzioni, la precedente normativa (legge 1546 del 1962) che considera tale personale lavoratori da retribuire in rapporto al numero delle ore prestate: siano cioè al livello del personale domestico.

Si pone al contrario, per tale personale, un riassetto retributivo in analogia a quanto disposto per personale delle stesse categorie operanti in Italia.

Ovviamente la stessa problematica si impone anche per il personale italiano incaricato nelle istituzioni straniere e di cui all'art. 22 dello stesso disegno di legge.

Granelli si è dichiarato d'accordo con tali esigenze sottolineando comunque l'opportunità che intanto si giunga all'approvazione del disegno di legge ora all'esame del Parlamento.

Il sottosegretario ha anche convenuto nella necessità che si dia mano ad una organica politica scolastica e culturale nei confronti degli italiani all'estero.

Al termine del colloquio Granelli ha ringraziato i sindacalisti della CISNAL-Scuola per l'apporto all'esame dei vari problemi dichiarando la sua intenzione di fissare altri incontri per ulteriore esame dei vari aspetti interessanti la scuola, gli insegnanti e la cultura italiana all'estero.

Nel corso del colloquio il problema dei corsi abilitanti speciali a favore dei colleghi in servizio all'estero è stato trattato con particolare attenzione.

Non solo sono state richiamate all'attenzione del ministro degli Affari esteri le precedenti iniziative dei sindacati scuola della CISNAL — quali fra le altre l'interrogazione parlamentare dell'8 febbraio 1973 e l'ultima sollecitazione del 7 marzo 1975 — ma si è anche insistito sulla necessità che le norme del d.d.l. 2800 in corso di approvazione siano integrate dando la possibilità agli insegnanti non di ruolo all'es-

estero di partecipare ai corsi abilitanti speciali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074 e 5 agosto 1974, n. 358.

« I rappresentanti della CISNAL-Scuola hanno ribadito la necessità che si ponga fine a una situazione che sa di vera e propria discriminazione nei confronti del personale docente all'estero.

« È stato sottolineato, tra l'altro, che la stessa disposizione al terzo comma dell'art. 40 del richiamato d.d.l. 2800 (laddove si prevede la possibilità della nomina in ruolo) suona vera e propria beffa: il passaggio di ruolo è condizionato dal possesso del "prescritto titolo di abilitazione".

« Malgrado le assicurazioni formali del sottosegretario agli Esteri, on. Granelli, i sindacalisti della CISNAL-Scuola hanno riportato la impressione che il Governo non abbia alcuna volontà di risolvere un problema del genere.

« La CISNAL-Scuola, valendosi della collaborazione dei parlamentari che affiancano la sua azione, avanza specifiche proposte di emendamento perché la possibilità di frequentare i corsi abilitanti speciali sia inserita nel d.d.l. 2800 in corso di discussione alla Camera dei deputati ».

## Personale non docente

Una delegazione del SISME-CISNAL, guidata dal segretario nazionale, Giuseppe Ciannaruci, e composta dal segretario Giampiero Boccafresca, e Agostino Scaramuzino, è stata ricevuta — al Ministero della Pubblica Istruzione — da Coppo, su incarico del Sottosegretario alla P.I. on. Urso, per un esame preliminare dei numerosi problemi del personale non insegnante che restano insoluti malgrado l'emanazione del D.P.R. 420/1974.

I sindacalisti del Sisme-Cisnal hanno affermato la necessità di una modifica delle norme della legge-delega 477/1973 per consentire che anche al personale non insegnante — così come è stato previsto all'art. 3 della stessa legge per il personale docente e ispettivo — sia realizzata entro il 30 giugno 1975 la ristrutturazione delle carriere e il riordinamento dei ruoli.

È stata affermata la necessità della « tipicità » del rapporto di impiego del personale non insegnante nei confronti del personale amministrativo dello Stato.

Tra gli altri problemi urgenti sollevati e ripresentati all'esame del Ministero, figurano tra l'altro: — la definizione legislativa della figura dei « bidelli-custodi » per tutte le scuole e istituti, così come è stato previsto per i convitti nazionali e gli educandi femminili;

— la definizione dell'orario di servizio alla luce delle esigenze della nuova scuola (attività scolastiche, parascolastiche e tempo pieno);

— la necessità che anche i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici siano considerati a tutti gli effetti personale non docente della scuola;

— la modifica dell'art. 23 del D.P.R. 420/1974 perché si provveda al riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo e di ruolo comunque prestati;

— la introduzione tra le carriere del personale della figura del direttore amministrativo;

— l'esonero dei bidelli da tutti i servizi di pulizia con conseguente introduzione della figura dell'« aiutante tecnico »;

— la rivalutazione dell'assegno perequativo per quanto attiene al personale della carriera esecutiva. Alla fine del lungo colloquio e dopo aver affrontato altri problemi di natura amministrativa, la riunione è stata rinviata a livello governativo.

# Art. 3: le proposte

## Rivalutazione del personale ispettivo,

Come è noto entro il prossimo 30 giugno il Governo dovrà emanare uno dei più importanti decreti delegati: quello relativo alla rivalutazione nei suoi vari aspetti, della posizione del personale ispettivo, direttivo e docente e al riordinamento dei ruoli.

L'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (legge-delega) delinea i principi e i criteri direttivi con i quali il Governo dovrà procedere per « riordinare e rivalutare ».

Le proposte che intendiamo avanzare, non solo sono compatibili con i predetti criteri di delega, ma anche con i principi che ispirano la nostra posizione finalistica.

### Schiacciamento parametrico.

Le proposte avanzate dalla CISNAL-Scuola si ispirano al ben noto principio dello « stipendio unico »: a parità di funzione, parità di retribuzione.

Alla luce di tale principio e nell'ambito dei « condizionamenti » previsti dal richiamato art. 3 della legge 477/1973, si sono fissati — per ciascuno degli attuali ruoli A, B e C degli insegnanti — due parametri:

— il parametro « straordinario » (per il periodo di prova (1 anno);

— il parametro « funzionale » (per lo status di « ordinario » del docente).

I successivi miglioramenti retributivi si otterranno mediante scatti di anzianità biennali del 2,5% sullo stipendio in godimento.

### Valore del parametro. (Criteri di calcolo).

Fermo restando il valore del punto (L. 7.350), per il calcolo dei due parametri proposti si è proceduto tenendo presente la necessità che tale calcolo fosse condizionato:

a) dagli anni di permanenza attualmente previsti per ogni parametro;

b) dall'indice di svalutazione monetaria dal gennaio 1973 ad oggi,

la condizione sub a) è stata soddisfatta con l'uso della media aritmetica ponderata (ad ogni parametro è stato attribuito come « peso » il numero degli anni di permanenza in esso); la condizione sub b) è stata soddisfatta incrementando il parametro di una percentuale pari all'indice di svalutazione monetaria per il periodo indicato.

Avendo, il nostro Sindacato, sempre sostenuto che il valore economico attuale della funzione docente (distintamente per ogni « ruolo » e nel rispetto del principio ricordato: « a parità di funzione, parità di retribuzione ») è pari all'attuale ultimo parametro di ognuno dei ruoli A, B e C, i criteri di calcolo suddetti sono stati così applicati:

### Ruolo A:

1) media aritmetica ponderata dei parametri 397, 341, 307, 243	332	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	99	
	-----	
		431
	parametro « straordinario »	
2) attuale ultimo parametro	443	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	132	
	-----	
		575
	parametro « funzionale »	

### Ruolo B:

1) media aritmetica ponderata dei parametri 307, 243 e 208	276	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	82	
	-----	
		358
	parametro « straordinario »	
	rettificato in 399 per rispettare l'aggiornamento a « scalare » richiamato dall'art. 3.	
2) attuale ultimo parametro	397	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	119	
	-----	
		516
	parametro « funzionale »	

### Ruolo C:

1) media aritmetica ponderata dei parametri 307, 243, 208 e 165 (sulla base degli anni di permanenza nei parametri degli insegnanti elementari e degli ITP nelle scuole secondarie di primo grado)	220	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	66	
	-----	
		286
	parametro « straordinario »	
2) attuale ultimo parametro	307	
+ 30% (indice di svalutazione monetaria)	92	
	-----	
		399
	parametro « funzionale »	

### COMPATIBILITÀ DELLE NOSTRE PROPOSTE DI « RIVALUTAZIONE » CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 477/1973.

1) Rivalutazione della posizione del personale (primo comma).  
La rivalutazione è ottenuta, come già detto, mediante l'eliminazione di due o tre parametri centrali e con una diversa misura dei restanti due parametri estremi. Il criterio

## DECRETI DELEGATI

## Circolare ministeriale n. 50 del 2 aprile 1975

## Congedi ordinari, straordinari e aspettative

## 1) Norme innovative - Campo di applicazione delle nuove norme.

Gli artt. 61, 62 e 63 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 disciplinano in modo unitario, a decorrere dal 12 novembre 1974, la materia dei congedi ordinari (art. 61), dei congedi straordinari e delle aspettative (art. 62) relativamente al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione.

Nel personale oggetto della nuova normativa sono da considerarsi:

a) il personale direttivo e docente dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e il personale docente delle accademie di belle arti (art. 126 D.P.R. n. 417 citato);

b) gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori (art. 118 D.P.R. n. 417 cit.);

c) gli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici (art. 118 cit.);

d) i rettori, i vice rettori e i vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, dei direttori e dei vice direttori degli educandati femminili dello Stato (art. 29 D.P.R. n. 417); il personale educativo dei ruoli provinciali delle istituzioni degli educandati femminili dello Stato e del ruolo provinciale degli istituti dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali (art. 118 e 121 D.P.R. n. 417).

La nuova disciplina unitaria comporta l'abrogazione delle preesistenti norme che regolano diversamente la materia negli specifici settori scolastici. Ne consegue che dal 12 novembre 1974 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 417) non dovranno essere più usate le espressioni « congedo per motivi di salute » o « congedo per motivi di famiglia » già previsti dall'art. 8 della legge 1° giugno 1942 n. 675 (per i maestri elementari) e dall'art. 21 — ultimo comma del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 (per il personale direttivo e docente della scuola secondaria) ma quelle di « congedo ordinario » o di « congedo straordinario » (con la specifica motivazione) o di aspettativa (con la specifica motivazione).

## 2) Congedo ordinario.

L'art. 61 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 stabilisce che il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto a un mese di congedo ordinario, irrinunciabile, nell'anno scolastico, da fruirsi nei periodi di chiusura delle scuole o istituzioni educative.

Si precisa, a tal fine, che per « periodo di chiusura delle scuole » deve intendersi il periodo estivo durante il quale le scuole sono chiuse e non anche il periodo delle vacanze natalizie, pasquali e simili durante le quali l'attività scolastica è semplicemente interrotta.

Al fine del diritto al congedo ordinario devono essere considerate tutte quelle posizioni di stato, diverse dall'insegnamento, che non comportino esplicita esclusione in tal senso o per le quali le norme in vigore dichiarino esplicitamente che esse sono utili al fine predetti.

Nel merito, si ricorda, ad esempio, che l'art. 60 — ultimo comma — del D.P.R. 417 stabilisce al fine del diritto al congedo ordinario non sono validi i periodi di esonerazione o di aspettativa per motivi sindacali.

Agli stessi fini sono invece validi — in quanto considerati a tutti gli effetti come attività di servizio — i periodi di aspettativa per mandato parlamentare (art. 4 legge 31 ottobre 1965 n. 1261) e i periodi di aspettativa o di assenza per lo svolgimento di funzioni elettive presso enti autonomi territoriali (art. 5 legge 12 dicembre 1966 n. 1078).

Parimenti l'art. 65 — 6° comma — dello stesso decreto, stabilisce che lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo (incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive) è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 79 — ultimo comma — del più volte citato D.P.R. n. 417 (posizione di comando per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali).

Sempre nel piano della esemplificazione, si ricorda che il periodo trascorso dal personale docente quale componente di commissione di esame e di concorso è valido agli stessi fini trattandosi di attività connesse alla funzione docente il cui svolgimento costituisce obbligo per gli interessati (art. 2, 3° comma, lettera e) e art. 55 del citato D.P.R. n. 417).

Agli stessi fini devono essere computati, per effetto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (congedo straordinario per maternità) mentre la stessa legge, all'art. 7 — ultimo comma — esclude da tali fini i periodi di assenza facoltativa dal servizio.

Si ricorda, infine, che, in applicazione dell'art. 39 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, implicitamente richiamato dall'art. 62, primo comma, del D.P.R. n. 417, il personale che

abbia usufruito del congedo straordinario per gravi motivi (di cui si tratta al paragrafo successivo) conserva il diritto al congedo ordinario.

## A) Rinvio del congedo ordinario.

Come già si è detto in precedenza, l'art. 61 del D.P.R. n. 417 stabilisce che il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole o istituzioni educative.

Occorre però considerare che l'art. 93 del D.P.R. n. 417 rinvia, in maniera di diritto e di obblighi del personale in esame, per quanto non previsto dallo stesso decreto 417, e nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Tale testo unico prevede, all'art. 36, che il godimento del congedo ordinario può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio e che in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo (v. anche art. 18 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686).

L'istituto del rinvio del godimento del congedo ordinario si estende pertanto anche al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, sia pure nei limiti in cui sia applicabile.

Nel merito, è opportuno chiarire, preliminarmente, che il rinvio non può avvenire a discrezione dell'interessato, ma esclusivamente quando ricorrano particolari esigenze di servizio o circostanze, previste espressamente da norme di legge, che impediscano in tutto o in parte il godimento del congedo ordinario nell'anno scolastico.

Si cita, ad esempio, il divieto, stabilito dall'art. 4 della già citata legge 30 dicembre 1971 n. 1204, di adire al lavoro le donne durante i due mesi che precedono la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto; tale periodo di assenza non fa venire meno, come già si è detto in precedenza, il diritto al godimento delle ferie (art. 6 stessa legge), le quali, pertanto, nel caso in cui la durata dell'astensione obbligatoria coincida in tutto o in parte con il periodo estivo, devono essere fruito in altro periodo.

Circa il periodo al quale deve essere rinviato in tutto o in parte il godimento del congedo ordinario, si chiarisce che esso va identificato, in via principale, con il periodo di chiusura delle scuole o istituzioni educative dell'anno scolastico successivo; tuttavia, non può essere tassativamente escluso che, in casi eccezionali (ad esempio: qualora si tratti di limitato residuo di congedo possa essere utilizzato nei mesi dell'anno scolastico successivo che precedono la chiusura estiva delle scuole: in tal caso esso dovrà essere goduto, in linea di massima, durante le vacanze natalizie o pasquali e simili, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 2, comma secondo).

## B) Organi competenti ad accordare il congedo ordinario.

Il congedo ordinario è accordato:

a) al personale docente (compreso quello indicato nel paragrafo 1, lettera a), b) e c); dal preside o direttore di Istituto o direttore didattico;

b) al personale educativo: dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice dell'educandato femminile dello Stato o dal preside dell'istituto tecnico e professionale al quale è annesso il convitto;

c) ai vice rettori e ai vice rettori aggiunti del ruolo a esaurimento dei convitti nazionali, alle vice direttrici degli educandati femminili dello Stato: dal rettore o dalla direttrice.

La competenza di tali organi è implicita nella funzione di coordinamento dell'attività dell'istituto o del circolo che l'art. 3 del D.P.R. n. 417 assegna al personale direttivo preposto alla direzione di un istituto o di un circolo. Nel caso particolare del vice rettore e del vice rettore aggiunto (ruolo a esaurimento) del convitto nazionale e della vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, che appartengono al personale direttivo (articolo 29 D.P.R. n. 417), la competenza spetta egualmente al preside o alla direttrice in quanto a questi ultimi è rimessa la responsabilità del funzionamento del convitto o dell'educandato (art. 131 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054; art. 7 R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392).

Relativamente al personale direttivo la competenza per la concessione del congedo ordinario è del Provveditore agli studi, quale organo immediatamente sovraordinato e al quale è rimesso, dall'art. 26 del D.P.R. n. 416 del 1974, la vigilanza sul funzionamento delle scuole.

Per la concessione del congedo ordinario non appare indispensabile il ricorso alla formale domanda scritta: può essere sufficiente, ad esempio, un accordo verbale tra il docente e il preside o direttore o una semplice comunicazione scritta preventiva del preside al Provveditore agli studi (il quale può ovviamente richiedere che il congedo sia fruito in periodo diverso, qualora ciò sia reso necessario da specifiche esigenze di servizio).

3) Congedo straordinario.

L'art. 62 del D.P.R. n. 417 stabilisce che per i congedi straordinari si applicano, relativamente al personale già indicato nel precedente paragrafo n. 1, le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sugli impie-

gati civili dello Stato. Contestualmente, l'art. 62 citato dispone l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 il quale stabiliva che per i presidi e i professori delle scuole secondarie i « congedi per motivi di famiglia » non potevano oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni. Detto articolo dispone l'abrogazione anche dell'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675 che prevedeva la possibilità di concessione, ai maestri elementari, da un mese di congedo per motivi di salute, prorogabile, per causa grave, di un altro mese, e di 15 giorni per motivi di famiglia (totale: 2 mesi e 15 giorni).

Con l'abrogazione di tali norme, la materia resta pertanto disciplinata dagli articoli da 37 a 41, del già citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Per effetto di tali norme, il personale oggetto della presente circolare ha titolo, durante l'anno scolastico, alla concessione, qualora ricorrano « gravi motivi », a congedi straordinari che, nel corso dell'anno scolastico, non possono superare la durata complessiva di due mesi. Nei « gravi motivi » sono da considerarsi sia i motivi di famiglia sia i motivi di salute: il titolo specifico del congedo straordinario (es.: congedo straordinario per motivi di salute) sarà indicato nel provvedimento concessivo.

Una norma dell'art. 40 del ricordato testo unico il secondo mese di congedo straordinario comporta la riduzione di un quinto dello stipendio e degli altri assegni in godimento.

Il congedo straordinario per gravi motivi compete di diritto, per la durata di 15 giorni, nel caso in cui l'interessato debba contrarre matrimonio o, nei limiti strettamente necessari, qualora debba sostenere esami o — per la durata massima consentita (due mesi nell'anno scolastico) qualora — trattandosi di mutilato o invalido per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

I congedi straordinari diversi da quelli per gravi motivi previsti dall'art. 37 del più volte citato testo unico continuano a essere disciplinati dalle disposizioni vigenti (es.: congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace: articoli 38 e 67 testo unico cit.; congedo straordinario per maternità: art. 41 testo unico cit. e legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e relative istruzioni ministeriali).

E' opportuno ricordare che l'art. 30 — ultimo comma — del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce:

« Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

## A) Organi competenti a disporre i congedi straordinari.

L'art. 63 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 stabilisce che i congedi straordinari sono concessi:

— dal Provveditore agli studi, per il personale direttivo;

— dal direttore didattico o dal preside o dal direttore di Istituto di Istruzione artistica per il personale insegnante.

Relativamente al personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato e al personale educativo valgono le istruzioni di cui al precedente paragrafo 2 concernente la competenza in materia di congedo ordinario.

## B) Procedura per la concessione del congedo straordinario.

Per la concessione del congedo straordinario è necessario la domanda scritta. Relativamente all'ipotesi di congedo straordinario richiesto per motivi di salute, l'art. 30 — ultimo comma — del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in precedenza riprodotto, ammette tuttavia implicitamente che l'interessato possa semplicemente denunciare la malattia senza nemmeno precisare se intenda essere collocato in congedo straordinario o in aspettativa (in tal caso l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario o invitare a precisare in quale posizione intenda essere collocato).

La domanda va indirizzata all'organo competente a concedere il congedo straordinario indicato nel presente paragrafo lettera A).

Alla domanda — o alla comunicazione — deve essere allegato un certificato medico attestante l'infirmità e la sua presumibile durata.

La legge non prescrive l'obbligo, da parte dell'Amministrazione, di disporre preventivi accertamenti medico-fiscali sulle domande di congedo straordinario per motivi di salute: è tuttavia facoltà dell'organo competente ad accordare il congedo, di disporre tali accertamenti.

Il congedo straordinario per altri gravi motivi diversi da quelli di salute deve invece sempre essere richiesto con apposita domanda motivata, e possibilmente documentata, con specificazione della relativa durata.

La concessione del congedo straordinario è adottata con decreto dell'organo competente e di essa è data comunicazione all'interessato.

Il decreto concessivo del primo mese di congedo straordinario, non comportando riduzione di assegni, non deve essere inviato agli organi di controllo; il decreto concessivo di ulteriore periodo di congedo straordinario, comportando la riduzione di un quinto degli assegni, deve essere inviato, per il tramite della competente ragioneria provinciale dello Stato, alla competente delegazione regionale della Corte dei Conti, fatta eccezione dei congedi straordinari relativi ai maestri elementari (che sono amministrati mediante contabilità speciale).

Per la concessione del congedo straordinario per maternità e limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (che si pone come divieto per l'amministrazione di adire al lavoro le interessate) si osserva la stessa procedura indicata a proposito del congedo straordinario per motivi di salute, avvertendo che alla domanda (o alla comunicazione) deve essere allegato un certificato medico attestante la data presunta del parto e al quale dovrà fare seguito la presentazione, avvenuto il parto, di certificato anagrafico o medico attestante l'evento. Per la concessione di periodi di assenza facoltativa successivi al parto è invece necessario apposita domanda.

Anche in questo caso, e fatta sempre esclusione dei decreti relativi ai maestri elementari, l'invio del decreto concessivo agli organi di controllo (alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti tramite la Ragioneria provinciale) deve essere effettuato soltanto nei casi in cui gli assegni subiscano una riduzione (tal sono i casi di astensione facoltativa dal lavoro, successivi al parto, e sempreché gli stessi non siano fruiti, quale primo mese di congedo straordinario).

Per la concessione del congedo straordinario per esami, per matrimonio, per cure richieste dallo stato di invalidità è necessaria la presentazione di formale domanda: l'organo competente a disporre il collocamento in congedo straordinario può chiedere che sia prodotta idonea documentazione; in particolare, per la concessione dei congedi straordinari agli invalidi, si osservano le annuali circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il congedo straordinario in relazione a richiamo alle armi in tempo di pace (artt. 38 e 67 testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) la domanda deve essere opportunamente documentata. Tuttavia anche in assenza di formale domanda (qualora cioè l'interessato si limiti a semplice comunicazione, ovviamente documentata) l'organo competente adotta egualmente il provvedimento di collocamento in congedo straordinario, trattandosi di provvedimento che, a norma dell'art. 38 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 deve essere adottato di ufficio.

Valgono anche in questo caso, circa lo invio del decreto di collocamento in congedo straordinario agli organi di controllo, le istruzioni più sopra illustrate. Tutte le domande e le comunicazioni di congedo straordinario sono esenti da bollo come già chiarito con circolare ministeriale (Gabinetto) n. 205 dell'11 agosto 1973.

## 4) Aspettative.

L'art. 62 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 stabilisce che per le aspettative si applicano, relativamente al personale indicato al paragrafo 1 della presente circolare, le disposizioni della presente circolare approvata con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e che il personale docente, il quale dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio di insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenza o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Il rinvio alle disposizioni del citato testo unico e, in particolare, la disciplina dell'utilizzazione del personale docente che debba riprendere servizio dopo il 30 aprile comportano — per effetto di tale nuovo ordinamento della materia — la implicita abrogazione di tutte le precedenti norme legislative e regolamentari che, anteriormente al 12 novembre 1974, disciplinavano le aspettative del personale ispettivo direttivo e docente della scuola.

Devono conseguentemente considerarsi abrogati sia l'art. 140 del R.D. 27 novembre 1924, n. 2367 il quale prevedeva la facoltà di proroga d'ufficio, nell'interesse della scuola, della scadenza della aspettativa, concessa a un preside o professore, sia l'art. 7 del R.D. 14 ottobre 1941, n. 1059 che non consentiva che l'aspettativa per motivi di famiglia scadesse nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (salvo che si trattasse di scadenza del periodo massimo).

Analogamente deve considerarsi abrogato l'art. 323, ultimo comma, del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 il quale disponeva di evitare rientri in servizio di insegnanti elementari al termine delle aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia la cui scadenza coincidesse con la fine dell'anno scolastico e con il periodo delle vacanze.

In materia di aspettative per infermità o per motivi di famiglia si applicano pertanto integralmente le disposizioni degli artt. 66, 68, 69, 70 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio n. 3, avvertendo tuttavia:

a) che, qualora il periodo di aspettativa scada successivamente al 30 aprile, il personale docente deve essere utilizzato

lizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero o di sostegno.

La norma ha evidentemente lo scopo di confermare, nei limiti del possibile, il principio della continuità didattica e ha certo inteso riferirsi a periodi di assenza dal servizio di ragguardevole durata e che, come tali, impediscono all'insegnante assente la possibilità di seguire la preparazione degli studenti e di formarsi quindi un fondato giudizio sulla loro formazione, giudizio che, ovviamente, non può essere raggiunto nel breve periodo di funzionamento della scuola successivo al 30 aprile. E' pertanto da ritenersi che, qualora alla data del 30 aprile sia in corso un periodo di aspettativa di breve durata possa essere consentita la ripresa dell'attività di insegnamento.

Per aspettative di breve durata si intende l'aspettativa di durata non superiore a 30 giorni, e che non sia preceduta da altri periodi di aspettativa nel corso dello stesso anno scolastico.

La norma, inoltre, essendo chiaramente riferita al solo personale docente (tanto che è fatto esplicito richiamo alla ripresa del servizio di insegnamento) esclude dalla sua sfera di applicazione il personale direttivo, ispettivo ed educativo.

Per analogia, le disposizioni contenute nella presente lettera a) si applicano anche agli insegnanti assenti per motivi diversi ad es.: aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare o per mandato amministrativo nonché alle insegnanti assenti per maternità (astensione obbligatoria) o per i motivi indicati nell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione facoltativa);

b) che l'art. 64 del D.P.R. n. 417, laddove si riferisce alla proroga eccezionale di sei mesi senza assegni dell'aspettativa, va inteso nel senso che tale proroga — prevista dall'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — è consentita esclusivamente in aggiunta ai periodi massimi di aspettativa previsti dagli articoli 68 (aspettativa per infermità: durata massima 18 mesi) e 69 (aspettativa per motivi di famiglia: durata massima un anno) e 70 — secondo comma — (limite massimo due anni e mezzo in un quinquennio tra aspettative per infermità e aspettative per motivi di famiglia).

In altri termini: la proroga eccezionale prevista dall'art. 64 del D.P.R. n. 417 è l'equivalente della proroga prevista dall'art. 70 — ultimo comma — del testo unico approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, e non una ulteriore proroga di quest'ultima.

L'aspettativa per infermità e quella per motivi di famiglia sono indipendenti sia dall'aspettativa per servizio militare, che resta disciplinato dall'art. 67 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sia dall'aspettativa per mandato parlamentare che continua a essere disciplinata dall'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, numero 361 e modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 sia dall'aspettativa per l'elezione a cariche resta disciplinata dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sia dall'aspettativa per motivi sindacali che continua a essere disciplinata dall'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (v. art. 60 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).

Si ritiene opportuno chiarire che al personale, in esame, il quale al termine dell'aspettativa per infermità, sia dichiarato idoneo alla sua funzione per motivi di salute, si applica, per quanto concerne l'eventuale dispensa dal servizio, l'art. 112 del D.P.R. 417 e non l'art. 71 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3 del 1957; l'art. 112, a sua volta è da collegarsi all'art. 113 che disciplina in forma autonoma la possibilità di utilizzare l'interessato in altri compiti. Per l'applicazione dell'art. 113 del D.P.R. n. 417 si fa riserva di istruzioni: eventuali casi singoli che dovessero nel frattempo presentarsi saranno sottoposti dalle SS.VV. alle competenti Direzioni Generali, Servizi o Ispettorati.

## A) Organi competenti alla concessione delle aspettative.

La concessione delle aspettative è disposta, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 417, dagli organi indicati nel precedente paragrafo 3.

## B) Procedura per il collocamento in aspettativa.

Il collocamento in aspettativa per qualsiasi causa deve essere richiesto con apposita domanda — con le sole eccezioni più avanti indicate — in carta semplice — indirizzata all'organo competente indicato nel paragrafo 3 della presente circolare e opportunamente documentata.

A norma dell'art. 30 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, la domanda di aspettativa per infermità deve essere corredata di certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infirmità e la presumibile durata di questa. Il collocamento in aspettativa per infermità può essere disposto — in applicazione dell'art. 68 — primo comma — del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, soltanto quando sia stata accertata, in base al giudizio di un medico, scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Circa il diritto dell'interessato

(continua a pag. 4)

# Congedi e aspettative

(segue da pag. 3)

a farsi assistere, durante la visita di controllo, da un medico di propria fiducia, si richiamano le disposizioni dell'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3 del 1957 e quelle procedurali stabilite dall'art. 32 del citato D.P.R. n. 686.

L'art. 31 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 prevede il caso del collocamento in aspettativa per infermità disposto d'ufficio: nel richiamare l'attenzione su tale articolo, si ritiene opportuno chiarire che esso opera quando l'interessato, assente dall'ufficio per malattia, si trovi impossibilitato a presentare o abbia ommesso di presentare la relativa domanda di collocamento in aspettativa: resta fermo, anche in questo caso, l'obbligo degli accertamenti sanitari da parte dell'Amministrazione.

Il collocamento in aspettativa per l'elezione a cariche presso enti autonomi territoriali è soggetto a domanda dell'interessato (art. 1 legge 12 dicembre 1966, n. 1078). Analoga precisazione vale per il collocamento in aspettativa per motivi sindacali (art. 45 legge 18 marzo 1968, n. 249).

L'aspettativa per mandato parlamentare e quella per servizio militare costituiscono provvedimenti da adottare d'ufficio: pertanto, anche in assenza di formale domanda da parte dell'interessato — che, tuttavia, è tenuto in ogni caso a dare all'organo competente comunicazione scritta, opportunamente documentata, della avvenuta elezione a deputato o senatore o della chiamata alle armi — deve essere disposto il collocamento in aspettativa.

Il collocamento in aspettativa, per qualsiasi causa, è disposto con decreto da parte dell'organo competente: il decreto è poi inoltrato (fatta eccezione di quelli relativi ai maestri elementari) alla Delegazione regionale della Corte dei Conti, tramite la Ragioneria provinciale e dell'avvenuto collocamento in aspettativa va data formale comunicazione all'interessato.

## 5) Disposizioni transitorie.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 il periodo massimo di congedo straordinario (tipo di congedo il quale, come già si è detto, sostituisce per gli insegnanti elementari i preesistenti congedi per motivi di salute o di famiglia e, per i presidi e i professori delle scuole secondarie, il congedo per motivi di famiglia) di cui può fruire il personale indicato nel paragrafo 1 della presente circolare, è fissato in due mesi nel corso dell'anno scolastico.

Ciò comporta che, essendo il D.P.R. n. 417 entrato in vigore il 12 novembre 1974, tale limite massimo diviene operante fin dall'anno scolastico 1974-75, con la conseguenza che anche i congedi per motivi di salute o di famiglia, eventualmente goduti dagli interessati nell'anno scolastico 1974-75 anteriormente al 12 novembre 1974 o in corso di godimento a tale data debbono essere computati agli effetti del citato periodo massimo di due mesi. E' infatti da escludersi, sotto il profilo dell'interpretazione logica dell'articolo 62 del D.P.R. n. 417, che il legislatore abbia inteso consentire il cumulo dei congedi per motivi di famiglia e di salute previsti dalle norme in vigore anteriormente al 12 novembre 1974 con il congedo straordinario previsto dallo stesso art. 62.

Fermo restando quanto precisato al precedente capoverso si chiarisce che per i periodi di congedo goduti dagli insegnanti elementari anteriormente al 12 novembre 1974, nessuna modificazione di ordine giuridico o economico dovrà essere apportata alla posizione degli insegnanti stessi, trattandosi di congedi interamente utilizzati durante la vigenza di norme che regolavano in modo specifico la materia anteriormente a tale data.

Per lo stesso personale (l'unico che avesse titolo a due mesi e 15 giorni complessivi di congedo per motivi di salute e di famiglia), tuttavia, qualora al 12 novembre fosse in corso di godimento un periodo di congedo eccedente la durata di un mese, non dovrà essere apportata, relativamente a tale periodo, la riduzione di un quinto degli assegni previsti dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, purché detto periodo sia stato concesso prima del 12 novembre.

Per i direttori didattici, tenuto conto che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31 maggio 1974, numero 417, i congedi straordinari previsti dall'art. 37 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 venivano computati per anno solare, è opportuno avvertire che, a seguito del disposto dell'art. 62, terzo comma — del citato D.P.R. n. 417 (computo del congedo straordinario per anno scolastico) devono essere computati, nell'anno scolastico 1974-75, soltanto i congedi straordinari fruiti a decorrere dal 12 novembre 1974 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 417). Lo stesso criterio va seguito relativamente agli ispettori scolastici, che nell'attuale fase transitoria continuano a dipendere dai Provveditori agli studi in attesa dell'inquadramento nel ruolo nazionale degli ispettori tecnici periferici ai sensi degli artt. 119 e 128 del D.P.R. n. 417.

## 6) Disposizioni finali.

Relativamente agli insegnanti elementari, per i quali la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative è stata trasferita (per effetto dell'art. 63 del D.P.R. n. 417) dai Provveditori agli studi ai Direttori didattici, i Provveditori agli studi impartiranno le necessarie istruzioni ai dipendenti Direttori didattici, concordando con i medesimi la scelta da sancire e le modalità da seguire ai fini delle prescritte visite fiscali, e fornendo altresì ai Direttori medesimi i modelli dei decreti di congedo od aspettativa finora in uso presso ciascun Ufficio provinciale scolastico, allo scopo di assicurare uniformità di compilazione nell'ambito di ciascuna provincia.

Per quanto riguarda il cumulo delle aspettative ed il computo del limite massimo previsto dall'art. 70 D.P.R. n. 3 del 1957 sopra citato, è da tener presente che agli atti di varie Direzioni didattiche potrebbero non figurare le precedenti aspettative fruiti nell'ultimo quinquennio dal

dipendenti insegnanti; ne consegue la necessità che i Direttori didattici, nel caso in cui non abbiano già provveduto, facciano riportare su apposita scheda personale di ogni insegnante i dati rilevabili presso i Provveditori agli studi e concernenti i periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia eventualmente fruiti dall'anno 1969 in poi, in modo da aggiornare per il futuro la posizione di ogni docente in materia di aspettative.

Non sembra fuori luogo precisare che la competenza alla concessione dei congedi ed aspettative agli insegnanti che (in atto o in futuro) si trovino in posizione di comando annuale a norma dell'art. 79 D.P.R. n. 417 del 1974, rimane sempre ai Direttori didattici dei circoli nei quali gli interessati conservano la titolarità, mentre per gli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo a norma dell'art. 8 della legge n. 1213 del 1967 e che non intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 129 D.P.R. n. 417 del 1974, è opportuno che la competenza in materia di congedi ed aspettative rimanga assegnata al Provveditore agli studi, alla stregua di quella che loro compete per il personale amministrativo.

Si ritiene infine opportuno chiarire che per i congedi e le aspettative relative ai docenti di ruolo incaricati della direzione di un istituto — ivi compresi i docenti di ruolo delle Accademie di Belle Arti incaricati della direzione dell'Accademia — si applicano, relativamente all'organo competente a concederli, le disposizioni della presente circolare riferite al personale direttivo.

Relativamente al personale non appartenente ai ruoli provinciali copia dei decreti concessivi di congedo straordinario e di aspettativa deve essere inviata alle Direzioni Generali, Servizi e Ispettorati competenti del Ministero, munita degli estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti.

## RIVISTA DI STUDI CORPORATIVI

*Il numero in distribuzione della Rivista di Studi Corporativi (n. 1, anno V - gennaio-febbraio 1975) la pubblicazione bimestrale edita dall'Istituto di Studi Corporativi (via Genova, 24 - Roma), è interamente dedicato al suo primo direttore, Diano Brocchi scomparso alla fine del l'anno scorso.*

*Sindacalista e studioso di problemi sociali, scrittore, giornalista, Brocchi era componente del CNEL, segretario generale aggiunto della CISNAL, componente della direzione nazionale del MSI-DN, al quale aveva aderito sin dalla fondazione, nonché componente del Consiglio direttivo dell'ISC.*

*Il fascicolo si apre con un ricordo di Brocchi, scritto dal presidente dell'ISC, Ernesto Massi, e con un profilo ideale dello scomparso, scritto dal capo redattore della Rivista, Massimo Magliaro.*

*Quindi segue la parte antologica, che comprende articoli e saggi scritti da Brocchi nel lungo arco della sua vita. Vengono pubblicati brani tratti dall'Universale (la rivista diretta da Berto Ricci e che rappresentò una tendenza culturale notevolmente polemica nei confronti del regime fascista, caratterizzata da firme destinate a diventare celebri, come quella di Indro Montanelli) da Azione, una battagliera rivista anticonformista degli anni '60, nonché saggi già apparsi su opere frutto di apporti collettivi: "Processo alla borghesia" e "Giovanni Gentile".*

*Vengono anche ripubblicate le relazioni tenute da Brocchi in due convegni di studio, promossi negli anni '50 dal centro "Nazionale sociale", nonché l'ampio commento alla "Carta del Lavoro" che ha senz'altro rappresentato il primo consistente avvio alla ripresa degli studi sul pensiero e sull'esperienza corporativi.*

*Il fascicolo, di oltre 70 pagine, è posto in vendita a 1.000 lire dall'ISC (via Genova, 24 - Roma).*

## INSEGNANTI ELEMENTARI

Circolare ministeriale n. 103 del 15 aprile 1975

# Graduatorie permanenti Trasferimento di iscrizione

CIRCOLARE N. 103 DEL D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (art. 135) - Graduatorie provinciali permanenti - Trasferimento di iscrizione.

L'art. 135 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha disposto quanto segue:

« Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.

L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al 50% di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.

Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.

Qui viene trattata la parte relativa ai trasferimenti di iscrizione degli insegnanti elementari compresi nelle graduatorie provinciali permanenti.

L'art. 135 del D.P.R. n. 417, mentre più non consente ulteriori aggiornamenti o integrazioni delle graduatorie provinciali permanenti dopo l'entrata in vigore del medesimo D.P.R. (1° e ultimo comma), fa salva la facoltà degli iscritti nelle graduatorie in parola di chiedere per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province anche se esse risultino utilizzate per intero.

Consegue da quanto sopra che:

a) il trasferimento di iscrizione è consentito anche in province le cui graduatorie permanenti risultino utilizzate per intero: non viene fatta — come già in passato — distinzione tra province con graduatorie permanenti esaurite e province con graduatorie permanenti non esaurite;

b) il trasferimento di iscrizione non è condizionato — come già in passato — ad alcun limite numerico o al requisito della residenza. Si pone soltanto un limite temporale (entro un triennio) allo esercizio della facoltà di richiedere il trasferimento di iscrizione in altra provincia, precisandosi però che il trasferimento stesso sarà richiesto in via definitiva e per tale fatto sono senz'altro escluse recessioni o variazioni o nuove

istanze rispetto alla domanda con la quale si è esercitata detta facoltà;

c) il triennio, cioè il periodo di tempo entro il quale può essere esercitata la facoltà di chiedere per una sola volta il trasferimento definitivo alla graduatoria permanente di altra provincia, è riferibile — per la nomina in ruolo e anche per il conferimento di incarichi e supplenze — ad effetti a partire dal 1° ottobre 1975, 1° ottobre 1976 e 1° ottobre 1977.

Ciò premesso, si comunica quanto appreso circa la prima applicazione dell'art. 135 del D.P.R. n. 417.

Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 135 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 a partire dal 1° ottobre 1975, ne faranno richiesta con domanda in carta legale indirizzata al Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria permanente desiderano ottenere il trasferimento di iscrizione.

La domanda, sottoscritta e datata, con l'indicazione dell'esatto recapito del richiedente, dovrà essere presentata non oltre il 21 maggio 1975 al Provveditore agli studi della provincia di attuale iscrizione. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il citato termine del 21 maggio 1975.

Il Provveditore agli studi della provincia di attuale iscrizione entro il 10 giugno 1975 inoltrerà le domande ai Provveditori agli studi destinatari, con elenco riassuntivo di accompagnamento, corredando ciascuna domanda della attestazione che la medesima è pervenuta nei termini e dei dati relativi al punteggio e alle altre indicazioni con i quali l'insegnante risulta iscritto nella graduatoria permanente, comprese, ovviamente, quelle eventuali relative a titoli di specializzazione, riserva di posti o preferenze.

I Provveditori agli studi destinatari procederanno all'esame delle domande e per quelle che non potranno essere accolte per difetto dei requisiti prescritti o perché non prodotte nei termini, ne daranno subito motivata comunicazione — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — all'insegnante interessato. Ne darà dei pari subito comunicazione — con telegramma — al Provveditore agli studi che ha trasmesso la domanda, onde quest'ultimo non abbia a depennare l'insegnante medesimo dalla graduatoria permanente della propria provincia.

Per le domande di trasferimento che — perché regolari — vengono accolte, i

Provveditori agli studi daranno immediata comunicazione del trasferimento di iscrizione agli insegnanti interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, a mezzo telegramma, al Provveditore agli studi che ebbero a trasmettere le domande, affinché, questi ultimi possano tempestivamente depennare gli insegnanti stessi dalle graduatorie permanenti delle rispettive province.

I Provveditori agli studi, quindi, pubblicheranno entro il 1° luglio 1975 la graduatoria provinciale permanente previo depennamento dei nominativi degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento di iscrizione in altra provincia e interpolazione dei nominativi degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento di iscrizione nella provincia secondo l'ordine del rispettivo punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente della provincia di provenienza e con le eventuali indicazioni.

La graduatoria permanente, nelle province nelle quali i risultati esauriti, sarà ricostituita con i nominativi degli insegnanti che abbiano prodotto regolare domanda di trasferimento dell'iscrizione in dette province, graduati in base al rispettivo punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente delle province di provenienza e con altre indicazioni eventuali.

La graduatoria provinciale permanente, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, deve recare in calce l'indicazione del termine (trenta giorni) e dell'organo (Ministero della pubblica Istruzione) cui vanno presentati eventuali ricorsi gerarchici.

La comunicazione dell'avvenuta inclusione nella graduatoria permanente della nuova provincia comporta per l'insegnante interessato — ovviamente presentando domanda con l'osservanza dei termini delle modalità all'uopo prescritti — l'esercizio delle facoltà previste dalla ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 1975-1976 per il conferimento di incarichi e supplenze agli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti.

Si prega di disporre che la presente circolare abbia opportuna diffusione e che comunque sia subito pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi, nonché subito comunicata ai direttori didattici per l'immediata affissione all'albo della direzione e altresì comunicata per conoscenza agli ispettori tecnici periferici.

IL MINISTRO  
Malfatti

# Scioperi e ritenute

Le disposizioni del ministro del tesoro

Circolare n. 63 del 28 settembre '74

Con le circolari n. 36, prot. 116433 del 22 aprile 1971, n. 73, prot. 172598 del 15 ottobre 1971, e n. 54, prot. n. 162325 del 31 agosto 1973, lo scrivente ha fornito chiarimenti in ordine all'adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, dei provvedimenti di recupero della retribuzione non dovuta sulle competenze dei dipendenti che si siano astenuti dal lavoro per aderire a manifestazioni di sciopero.

Ora, tenuto conto degli inconvenienti derivanti dalla lentezza con la quale sono state attuate le procedure di recupero delle somme non spettanti sugli emolumenti degli impiegati e degli operai dello Stato, ed al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità dell'azione amministrativa in materia, si ritiene doverosi rammentare in linea preliminare che nel caso di sospensione dello stipendio o della paga ad impiegati o ad operai per il tempo in cui non hanno prestato alcun servizio per aderire a scioperi indetti dalle Organizzazioni sindacali di categoria, si concreta con danno per l'Erario e di conseguenza sussiste responsabilità contabile del titolare dell'Ufficio il quale abbia posto in essere i presupposti per il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti che, nel periodo considerato, si erano astenuti dal servizio per motivi di sciopero.

Si precisa quindi che il recupero della retribuzione non dovuta per astensioni dal lavoro a causa di sciopero deve essere effettuata — indipendentemente dalla sua durata e purché sia materialmente possibile — in occasione del pagamento della retribuzione del mese nel quale si è verificata l'astensione stessa.

E ciò è in dipendenza dell'effetto sospensivo che — come costantemente di-

chiarato dal Consiglio di Stato — l'esercizio del diritto di sciopero produce in ordine alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego, compreso ovviamente quello di carattere pubblico, per il quale non sussistono disposizioni legislative in contrario.

Qualora, per le esigenze connesse alla procedura di liquidazione delle retribuzioni, non sia stato possibile operare la riduzione degli emolumenti medesimi, o comunque quando l'indebito si riferisca a periodi retributivi pregressi, viene a configurarsi un caso di recupero di crediti a favore dello Stato e pertanto il recupero delle somme indebitamente corrisposte va operato, ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, « anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo » della retribuzione, previa comunicazione scritta agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

In tale ultimo caso, anche per assecondare l'esigenza — prospettata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Ufficio di presidenza della Corte dei conti — di stabilire un limite massimo per il recupero di cui trattasi, questo Dicastero fa presente che, in analogia al contenuto dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, può essere concessa — a richiesta degli interessati — la ratificazione entro un periodo massimo di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata disposta la prima trattativa.

Le Amministrazioni interessate sono pregate di volersi uniformare alle surriferite disposizioni dandone assicurazione allo scrivente e specificando le ritenute in corso e le modalità di effettuazione.

IL MINISTRO  
Colombo

# Corsi abilitanti

Abbiamo chiesto al Signor Ministro:

Ministero P.I. - Ufficio Concorsi Scuole Medie - Piazza Bernardino da Feltre - 00100 Roma.

*Molti insegnanti lamentano la eccessiva lunghezza del viaggio cui sono sottoposti per raggiungere la sede "amministrativa" competente per la frequenza dei Corsi Abilitanti.*

*In proposito abbiamo già intrattenuto Codesto Ministero con telegrammi del 7 aprile 1975 relativi alle sedi di Mazzarino (Caltanissetta) e di Piazza.*

*Allo scopo di eliminare l'inconveniente lamentato, riteniamo sarebbe opportuno lasciare liberi gli insegnanti di scegliere la sede di loro preferenza eliminando il condizionamento geografico derivante dai confini delle "circoscrizioni amministrative" locali.*

*Gradiremmo cortese ed urgente assicurazione.*

della CISNAL - Scuola

# La posizione del direttivo e docente

adottato consente un reale adeguamento degli stipendi ai « maggiori impegni culturali e professionali » richiesti dalle nuove disposizioni.

## 2) Riordinamento dei ruoli (secondo comma).

### a) Laureati.

Il ruolo dei laureati nella struttura parametrica formulata, consente una « diversa e distinta » articolazione o posizione economica tra i **docenti laureati** che insegnano nelle scuole secondarie di secondo grado e quelli che insegnano nelle scuole secondarie di primo grado.

### b) Diplomatici.

Il ruolo dei diplomatici è articolato in modo « uniforme » per tutti i docenti diplomatici di scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

La prevista « diversa permanenza » nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nelle scuole secondarie di secondo grado, è stata realizzata con l'attribuzione, al predetto personale, di due scatti supplementari di stipendio, rispettivamente al 7° ed al 13° anno di servizio.

## 3) Agganciamento.

L'« agganciamento a scalare » dei parametri del personale diplomato con quelli del personale laureato, docente della scuola secondaria di primo grado, è stato realizzato su un solo livello: quello rappresentato dal comune nuovo parametro 399.

## 5) Merito distinto.

Il « progresso culturale e professionale » può essere fatto valere dal docente ai fini del conseguimento di uno o più scatti di anzianità nel ruolo, che realizzano (nella fattispecie e nel quadro delle nostre proposte), il previsto passaggio alle classi superiori di stipendio.

Le forme di accertamento di tale progresso potranno essere previste:

a) con la valutazione dei titoli culturali, professionali e di benemerita;

b) mediante visite effettuate dagli ispettori tecnici nelle classi, nelle scuole, nei luoghi dove si svolgono anche attività parascolastiche, extrascolastiche, di sostegno e di recupero, ecc., per stimare la validità o no di particolari iniziative di sperimentazione metodologica e/o didattica attuate dai docenti interessati al miglioramento retributivo anticipato.

## ORARIO DI SERVIZIO.

L'art. 2 del D.P.R. 417/1974, nel delineare la funzione docente, distingue il « normale orario di insegnamento » dalle « altre attività connesse con la funzione stessa ». Separa nettamente cioè l'attività di insegnamento da quella non-di-insegnamento, modificando radicalmente il precedente concetto di funzione docente e le norme che la disciplinavano.

Da ciò muove il diritto dell'insegnante a far comprendere tutte le sue prestazioni diverse dall'insegnamento nelle 20 ore mensili (correzione dei compiti; assistenza all'ingresso e all'uscita degli alunni dalla scuola; eventuale assistenza al refettorio; ricevimento delle famiglie; tutti gli adempimenti connessi con le operazioni elettorali; riunioni degli organi interni: collegio dei docenti, consigli di classe o interclasse, consiglio di disciplina degli alunni per le scuole secondarie; comitato di valutazione; riunione dei consigli consultivi di scuole o plessi distaccati; e tutto quanto altro riguarda « l'attività non di insegnamento connessa con il funzionamento della scuola ») — (art. 88, comma primo) — e a richiedere la corrispondente remunerazione dal giorno in cui tali prestazioni vengono fornite.

La CISNAL-Scuola promuoverà apposita proposta di legge per la corresponsione di adeguato compenso complementare per tutte le prestazioni estranee all'insegnamento (le 20 ore di cui sopra) fino a quando non saranno corrisposti i benefici derivanti dalla rivalutazione della funzione docente e dal riordinamento dei ruoli di cui all'art. 3 della legge 477/1973.

Nella proposta di legge saranno anche previste particolari forme di tutela delle categorie in ordine alle eventuali richieste di prestazioni nei giorni festivi o in orari inconciliabili con la disciplina dell'orario di lavoro, disciplina vigente per tutte le altre categorie, pubbliche e private.

Per quanto riguarda le insegnanti di scuola materna la legge non prevede ulteriori prestazioni di servizio, eccedenti le 36 ore settimanali di cui l'art. 88 del D.P.R. n. 417/1974, per attività connesse con il funzionamento della scuola. Tuttavia l'art. 2 del predetto D.P.R. n. 417 obbliga i docenti delle scuole di ogni ordine e grado — comprese quindi le scuole materne, « oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento » di espletare, « le altre attività connesse con la funzione docente » — e ne elenca alcune in modo non delimitativo, ma solo orientativo.

Da quanto sopra detto ne consegue che tutte le prestazioni non riferibili all'attività specifica di insegnamento debbono essere contenute nell'ambito dell'orario obbligatorio di servizio.

Qualunque altra interpretazione di comodo che suonerebbe sicuro discapito per le insegnanti deve essere respinta. Deve essere inoltre rigettata qualsiasi formulazione di orario giornaliero che non tenga conto della legge n. 653 del 26-4-1934 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela delle donne e dei fanciulli. Tale legge fissa in sei ore per le donne di qualsiasi età, il limite orario delle prestazioni continuative di lavoro. Quando il lavoro supera tale limite è obbligatoria l'interruzione di un'ora.

## Contingenza Pensioni Aggiunta di Famiglia

Verso l'allineamento al settore privato

**CONTINGENZA** — Per il recupero dei punti « progressi » aumenti di 12 mila lire, che andranno in pagamento dal 1. luglio prossimo per il 75% (8.000 lire) e per il restante 25% (4.000 lire) dal 1. gennaio 1976.

**SCALA MOBILE** — Il valore del punto sarà portato a 948 lire come nel settore privato, con successivi aumenti: 500 lire dal luglio '76; 600 lire dal gennaio '77; 700 lire dal luglio '77; 800 lire dal gennaio '78; 948 lire dal luglio 1978.

**PENSIONI** — Aumento di 13 mila lire per le pensioni inferiori alle 100 mila lire con decorrenza dal 1. gennaio 1975. Da questo aumento va detratto l'importo dell'indennità integrativa speciale già liquidato dal 1. gennaio 1975.

**TREDICESIMA** — Alla gratifica natalizia sarà aggiunta la quota parte dell'aumento della contingenza.

**AGGIUNTA DI FAMIGLIA** — Per i figli è stato concordato un aumento di 2.000 lire dal 1. settembre dell'anno in corso sia per il personale in servizio sia per i pensionati. Altre 2.000 lire di aumento saranno corrisposte dal luglio 1976. Le quote per i figli e per il coniuge saranno unificate a partire dal 1. luglio 1976. Dal 1. luglio 1977, tutte le quote per i familiari a carico del personale in attività ed in quiescenza, fatta eccezione per le quote spettanti per i genitori, saranno elevate alla misura delle corrispondenti quote spettanti nel settore della industria.

**AGGANCIAMENTO AGLI STIPENDI** — La trattativa per l'aggancio delle pensioni inizierà al più presto.

## LIBERAZIONE E LIBERTÀ'

Così abbiamo scritto all'on.le Ministro:

*Ci riferiamo alle istruzioni impartite da Codesto Ministero con C.M. n. 77 (prot. 31260/436/MF) del 1° aprile 1975 e con la richiamata C.M. n. 88 (prot. 14808/186/MF) del 1° aprile 1974.*

*Preghiamo l'onorevole Ministro di impartire le opportune ulteriori istruzioni integrative affinché la "commemorazione dell'avvenimento" avvenga nel rispetto assoluto della libertà dei docenti e degli alunni.*

*Siamo infatti del convinto parere che prova migliore della "libertà" che si intende celebrare stia nel garantire, la libertà, anche nel contesto di tali commemorazioni: lasciando, cioè, liberi — docenti e alunni — di partecipare o meno alle celebrazioni, alle iniziative (anche scolastico-culturali: ad es. temi) che si andranno a prendere; o di parteciparvi per manifestare in piena libertà, il proprio eventuale giudizio critico.*

*Ciò diciamo, convinti come siamo che la garanzia di libertà codificata — per tutti gli Italiani — dalla Costituzione della Repubblica (art. 3: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"; art. 21: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto...") e — specificatamente per gli insegnanti — dalla legge 477/1973*

*(art. 4 n. 1: "libertà di insegnamento intesa... come libera espressione culturale dell'insegnante...") non possa, non debba essere disattesa da chichessia.*

*Confidiamo nella sensibilità dell'onorevole Ministro perché contribuisca — con un atto non di parte, e in un momento in cui ve n'è tanto bisogno — alla tanto da noi invocata ma non ancora raggiunta pacificazione nazionale. E che la scuola — ove studiando operano figli di genitori a suo tempo schierati su opposte barricate — possa darne, per prima, l'esempio, sarebbe atto di notevole saggezza.*

*Distinti saluti.*

## Commissioni di esami

**CIRCOLARE N. 106 GABINETTO PROT. N. 32039/425/MF - IN RELAZIONE AT NUMEROSI QUESITI PERVENUTI AT QUESTO MINISTERO PRECISASI CHE CONSIGLI CLASSE PROCEDERANNO AT SCELTA MEMBRI INTERNI COMMISSIONI ESAME Maturità AT PRESENZA SOLI DOCENTI.**

Ministro Istruzione  
MALFATTI

## Il nuovo ordine scolastico

Da alcuni anni a questa parte la Scuola Italiana di ogni ordine e grado attraversa un periodo di disordine e di crisi, determinati dalla violenza e dalla prepotenza degli elementi rossi (insegnanti ed alunni) delle varie gradazioni; ma mai aveva raggiunto, neppure ai tempi del famigerato Misasi, il culmine dell'abisso, in cui, in molti centri e in molti Istituti, sta per precipitare in questi giorni.

L'inizio dell'anno scolastico ha coinciso con la prima applicazione dei « decreti Malfatti », da noi e da noi soli tenacemente e costantemente combattuti con tutti i mezzi a nostra disposizione, ma, sui quali oggi, ad approvazione avvenuta, emergono notevoli perplessità anche da parte di alcuni dei più forti sostenitori della necessità. E' evidente che, se la Corte dei Conti (non vogliamo qui ripeterci sulla sua sincerità nel giudicare) avesse accolto le decisioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato del 29 luglio, bloccando gli ormai famosi Decreti, il riesame del problema e la loro ristrutturazione avrebbero potuto far correggere molti, se non tutti, gli errori in essi contenuti.

Ma tant'è! Il centro-sinistra, anche quando riconosce i propri madornali errori, non è mai in grado di farli scomparire in tutto o in parte, lacerato com'è da lotte intestine, che ne condizionano in modo irreparabile qualsiasi decisione. Così i decreti delegati sono andati felicemente in porto, producendo, prima ancora della loro entrata in vigore, le democratiche conseguenze cui oggi assistiamo.

Il nostro senatore Armando Plebe, in un articolo comparso sul « Dardo » subito dopo la decisione della Corte dei Conti, prevedendo esattamente quanto sarebbe avvenuto, aveva scritto:

« A partire da metà novembre le scuole italiane elementari, me-

die e medio-superiori attraverseranno la più grossa burrasca che mai abbiano dovuto affrontare: l'applicazione dei cosiddetti « decreti Malfatti » la cui parte più importante è volta a consegnare la scuola nelle mani dei sindacati rossi e degli emissari dei partiti marxisti. Lo strumento legislativo offerto da Malfatti ai comunisti per impadronirsi della scuola è l'elezione dei cosiddetti « organi collegiali » scolastici... »

...Ciò significa soprattutto due cose. In primo luogo, se dai tempi della contestazione in poi la violenza rossa si è insediata permanentemente nelle scuole italiane, tuttavia tale violenza perlomeno non era ancora legittimata dagli ordinamenti dello Stato. Ora invece i « decreti Malfatti » autorizzano esplicitamente la propaganda elettorale all'interno delle scuole: e tutti noi conosciamo quali sono i metodi « democratici » con cui comunisti e maoisti sono soliti effettuare la loro propaganda... »

Le previsioni del nostro Plebe non solo si sono puntualmente avverate, ma in molti casi, purtroppo, sono stati superati dalla realtà. In molti Licei e Istituti Tecnici di parecchi centri, e soprattutto di Milano e di Roma, la violenza antifascista si è scatenata sotto forme inaudite, e le Autorità tutorie quasi sempre seguono l'esempio delle stelle di Kronin: stanno a guardare! Assemblee e collettivi, il più delle volte non autorizzati e costantemente dominati (con le buone maniere) dai rossi, scioperi continui indetti per fini extra-scolastici, picchettaggi per impedire l'ingresso nelle aule agli studenti fascisti o a quelli ritenuti tali (si ricordi che nelle stragi del 1944 il Ministro Teruzzi è stato ucciso tre volte) hanno trasformato molte scuole italiane in sale pugilistiche o in qualche cosa di peggio.

Ma non basta! In un liceo e in un Istituto Tecnico romani è stata effettuata un'intera settimana di autogestione rossa, con lo esplicito consenso, almeno nel primo, della compagna Preside e senza nessuna opposizione né da parte del Provveditorato agli Studi, né da parte del Ministero.

E allora? Dobbiamo rassegnarci ad assistere impotenti alla totale rovina della Scuola Italiana?

No, certamente! Gli organi collegiali, creati con la manifesta intenzione di sovietizzare le nostre istituzioni scolastiche, possono ritorcersi in un boomerang, se la nostra reazione sarà vigile, oculata, intelligente. Il nostro appello va ai colleghi desiderosi di salvaguardare la propria dignità e la propria libertà di insegnamento, ai genitori che vogliono tutelare il diritto allo studio dei propri figli, agli alunni consapevoli dell'importanza della scuola, intesa come palestra di preparazione didattica ed educativa per le battaglie che si presenteranno nella vita dopo il conseguimento di una laurea o di un diploma.

Collegi, genitori, alunni, che avete a cuore la serietà degli studi, in ogni regime democratico il voto è un'arma: sappiate servirvene, prima che sia troppo tardi!

Paride De Bella

## Discorso ai cattolici

(segue da pag. 1)

nomica straniera; la resistenza e l'azione coraggiosa ed efficace della CISNAL avverso quel processo di unità sindacale marxista che — in base alle affermazioni chiaramente pronunziate da Lama nel recente Congresso del PCI — costituisce la sostanziale realizzazione del "compromesso storico" e cioè della presa di potere del comunismo; la alternativa sindacale realizzata dalla CISNAL con dure quotidiane battaglie a tutti i livelli, contro il monopolio della "trimurti" comunista; la constatabile validità della CISNAL nel mondo del lavoro, che permette di guardare con serenità e con fiducia agli inevitabili sviluppi che l'attuale situazione dovrà avere: e se oggi Scialia e soci possono — finora solo verbalmente — manifestare il loro contrasto con il pro-

cesso unitario riconoscendone i pericoli insiti nella sua caratterizzazione comunista, ciò si deve all'azione e alla presenza della CISNAL, al suo sviluppo ed al suo crescente credito nel mondo del lavoro. Sino a qualche anno fa, quando cioè si riteneva da tutti che il processo unitario marxista fosse irreversibile ed immanente, gli stessi Scialia e soci se ne facevano apostoli e sostenitori, sicuri come erano, che nessun'altra formazione sindacale avrebbe potuto resistere alla travolgente pressione marxista e che, purtroppo, tutto il mondo del lavoro sarebbe stato, in breve volgere di tempo, travolto e costretto a seguire la bandiera rossa della Federazione unitaria marxista.

Giova infine ricordare in particolare sul piano sindacale-scolastico il cedimento, già prima del 1969, per quanto attiene alla tutela della dignità e dei legittimi interessi dei lavoratori della Scuola: quando la triplice sindacale aveva già ceduto e i sindacati "autonomi" tentennavano, la CISNAL-Scuola diede la squilla della reazione che por-

tò alla conquista del riconoscimento del servizio pre-ruolo come servizio di ruolo (e già prima non si era minimamente risparmiata perché cessasse infine la vergognosa istituzionalizzazione del "non-di-ruolo" fino alla 603 e oltre). Ora che la triplice ha calpestato la dignità e gli interessi dei lavoratori della Scuola (anche in ciò passivamente seguita dagli "autonomi") barattando gli "organi collegiali" con aumenti retributivi addirittura inferiori a quelli inconsistenti e veramente derisori concessi dal Governo, la CISNAL-Scuola si batte a spada tratta per ristabilire al limite del possibile la dignità dei lavoratori della Scuola e con genialità (valga per tutte il principio dello "stipendio unico") per rivalutare adeguatamente la retribuzione di dirigenti, docenti e non-insegnanti che operano nella scuola con crescente difficoltà e precarietà sul piano della incolumità fisica e della libertà nell'espletamento del proprio lavoro.

G. R.

## Convegno nazionale EDUCAZIONE FISICA

D'intesa con il Centro Nazionale Fiamma per la Propaganda Sportiva Giovanile e con la Direzione Nazionale del M.S.I. - D.N. la CISNAL-Scuola è impegnata alla preparazione di un Convegno Nazionale per i problemi dell'educazione fisica.

I lavori, che si svolgeranno a Roma nei giorni 1 e 2 giugno, si articoleranno sui seguenti temi:

- Educazione Fisica e Sport nella Scuola e nella Società;
- Formazione del personale docente e suo impiego;
- Strutture e impianti.

Sono state impartite a tutte le sedi provinciali dei sindacati scuola della CISNAL le necessarie istruzioni ed informazioni per la partecipazione al Convegno.

I dirigenti che non le avessero ancora ricevute, ne facciano immediata richiesta alle Segreterie Nazionali. Alle stesse potranno anche rivolgersi tutti quei colleghi di educazione fisica che si riterranno interessati alla iniziativa.

## Democrazia politica? Democrazia scolastica?

« L'avv. Aldo Rovito di Torino è stato selvaggiamente aggredito. »

Giaceva in fin di vita.

Aldo Rovito è non solo un legale ma anche un insegnante.

Quando si pensi che gli autori della notturna bravata democratica erano giovani (così lui stesso ha dichiarato), verosimilmente duplice è il significato politico dell'episodio: è stata, cioè, una manifestazione di democrazia politica in relazione alla posizione di Rovito quale difensore in un processo di "trame nere"; è stata una manifestazione di democrazia scolastica nei confronti di un insegnante, dirigente del nostro sindacato a Torino, già da qualche tempo contestato a scuola secondo le più moderne tecniche di democrazia scolastica (ed in proposito, il caso del "Croce" di Roma ne è simultanea conferma).

A parte la nostra ferma protesta, come sindacalisti e come docenti, per l'ennesimo episodio di intolleranza politica e di fi-

sica sopraffazione (che cosa ne pensano, in proposito, gli onorevoli Malfatti, Gui e Moro?), dobbiamo ancora una volta rilevare come l'antifascismo sia il comodo alibi per preparare in Italia — eliminando gli avversari — una società-caserma.

In nome dell'antifascismo, le sinistre colpiscono a morte. In nome dell'antifascismo, gli antifascisti non-di-sinistra sono costretti a tacere e a subire: e ciò in attesa incosciente del loro turno. Turno che verrà, per liberali, democristiani, socialdemocratici e repubblicani il giorno in cui sarà stato eliminato il più grosso ostacolo: la destra nazionale e i sindacati della CISNAL. A meno che gli "altri" dell'arco costituzionale non abbiano il coraggio di scrollarsi di dosso il ricatto-museruola dell'antifascismo e vedere le cose per quelle che sono.

Il delittuoso episodio di Torino — al di là del contingente — ripropone ancora una volta tale tragico dilemma, dilemma

che noi sindacalisti della scuola, denunciando a tutti i colleghi, agli alunni, alle famiglie".

## Elezioni ENAM

La Segreteria nazionale del SINAIE-CISNAL ringrazia vivamente i dirigenti scolastici, gli insegnanti elementari e di scuola materna che, con il loro voto, hanno contribuito al successo del « Sindacalismo Nazionale » in occasione delle elezioni ENAM.

Formula altresì auguri di buon lavoro ai numerosi colleghi eletti nei Comitati Provinciali ENAM.

## LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 47.50.202 - 47.50.492 Per la pubblicità rivolgersi alla Amministrazione.

Anno X - N. 14 - 30 aprile '75

Gratuito agli Iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI  
Autoriz. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966  
Tip. CROMAC  
Via del Piconi, 11